



CORPO POLIZIA MUNICIPALE ARNO-SIEVE



Comuni di Pontassieve e Rignano sull'Arno
Città Metropolitana di Firenze



Ufficio Comando

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI

E

L' INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO



INDICE

TITOLO I - Principi e norme generali

- Art. 1 - Principi e criteri direttivi
- art. 2 - Oggetto ed ambito di applicazione
- Art. 3 - Definizioni e normativa di riferimento
- Art. 4 - Inizio, variazioni e cessazione dell'attività
- Art. 5 - Inefficacia della segnalazione certificata inizio attività
- Art. 6 - Sale giochi e prescrizioni di esercizio
- Art. 7 - Altri locali autorizzati e prescrizioni di esercizio
- Art. 8 - Attività di somministrazione e prescrizioni di esercizio

TITOLO II - Sale Giochi

- Art. 9 - Inizio, variazioni e cessazione dell'attività di sala giochi
- Art. 10 - Svolgimento dell'attività
- Art. 11 - Zone vietate
- Art. 12 - Caratteristiche dei locali
- Art. 13 - Orari

TITOLO III - Apparecchi da intrattenimento

- Art. 14 - Installazione di apparecchi negli esercizi di cui agli artt. 86 commi 1 e 2 e 88 del T.U.L.P.S.
- Art. 15 - Installazione di apparecchi nei locali di cui all'art. 86 comma 3 lettera c) del T.U.L.P.S. e variazioni

TITOLO IV - Benefici e sovvenzioni

- Art. 16 - Benefici e sovvenzioni comunali (patrocini, agevolazioni e contributi)
- Art. 17 - Sovvenzioni comunale e percorso terapeutico di sostegno e cura
- Art. 18 - Logo

TITOLO V - Sanzioni - Norme transitorie e Finali

- Art. 19 - Sanzioni
- Art. 20 - Norme transitorie



TITOLO I – Principi e norme generali

ART. 1 - Principi e criteri direttivi

1. Il presente regolamento disciplina, nel territorio comunale di Pontassieve, l'esercizio del gioco lecito, è volto alla prevenzione e al contrasto del gioco d'azzardo patologico, e si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

1.1. prevenzione del gioco "problematico", definito dalla quinta edizione del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5) come "disturbo da gioco d'azzardo lieve" - comportamento che, con l'aumento sia del tempo trascorso giocando sia delle spese e delle energie dedicate al gioco, mette a rischio la salute psicofisica e relazionale a livello familiare, economico, lavorativo e sociale dell'individuo - il quale può avere un'evoluzione prognostica negativa con i correlati neuro-psicobiologici della dipendenza verso un gioco "patologico" (GAP), inquadrato dal DSM-5 come "disturbo da gioco d'azzardo da moderato a grave" e connotato dal desiderio incontrollabile di giocare e da sintomi di astinenza, con danni economici e relazionali rilevanti;

1.2. promozione del gioco responsabile e contrasto al rischio di diffusione sul territorio dei fenomeni di dipendenza, che comportano conseguenze pregiudizievoli nella vita personale e familiare dei giocatori e delle loro famiglie, nonché maggiori costi sociali per la collettività sostenuti dai servizi sociali comunali e dal Servizio Sanitario Nazionale, chiamati a fronteggiare le situazioni di disagio personali, familiari e sociali connesse al gioco d'azzardo patologico;

1.3. salvaguardia del centro storico cittadino, tutela del contesto urbano e della sicurezza, della viabilità, dell'inquinamento acustico, dei vincoli di destinazione urbanistica dei locali e delle aree che ospitano le attività di gioco, nonché tutela della salute delle popolazione residente e particolarmente delle fasce più deboli e vulnerabili;

1.4. contemperamento delle esigenze di rispetto della libera iniziativa economica e di tutela della concorrenza sancite dalla Costituzione e dalla Unione Europea con il poterdovere dell'Ente locale di salvaguardare valori costituzionali fondamentali, quali la salute e la quiete pubblica;

1.5. semplificazione procedimentale e de-certificazione, mediante gli istituti delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni e della definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, come individuati dalla Tabella A allegata al Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222.

2. I procedimenti amministrativi di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S. R.D. 773/1931 rientrano nella competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) associato di Pontassieve e si svolgono in conformità anche a quanto disposto dal D.P.R. 160/2010, avente ad oggetto il "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133".



Art. 2 - Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, al fine di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché il decoro cittadino, disciplina:

1.1. l'apertura, il subingresso, il trasferimento di sede, le modificazioni e la cessazione delle attività di sale pubbliche da biliardo e/o altri giochi leciti, nonché di spazi per il gioco con vincita in denaro, di seguito definite "sale giochi";

1.2. il procedimento per l'installazione e le modalità per la gestione degli apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall' art. 110 del T.U.L.P.S., da collocare negli esercizi pubblici di cui agli artt. 86 e 88 dello stesso Testo Unico;

1.3. i requisiti strutturali e igienico-sanitari dei locali, la dotazione di parcheggi, l'identificazione di ulteriori luoghi sensibili oltre quelli già individuati dalla Regione, i divieti e le prescrizioni per l'esercizio delle attività di gioco, la scelta di un logo che individui gli esercizi che non ospitano apparecchi per il gioco, la vigilanza e le sanzioni.

Art. 3 – Definizioni e normativa di riferimento

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

1.1. T.U.L.P.S.: il Testo Unico delle Leggi Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18.6.1931 N.773 e successive modifiche ed integrazioni nonché il relativo regolamento di attuazione (R.D. 06.05.1940 N. 635).

1.2. Sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti e spazio per il gioco con vincita in denaro, di seguito definiti sale giochi: il locale, o più locali funzionalmente collegati, allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici, elettronici e meccanici, nonché i luoghi pubblici o aperti al pubblico o circoli privati in cui siano presenti e accessibili gli apparecchi per il gioco lecito;

1.3. Giochi leciti: si considerano tali:

1.3.1. i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo tipo dama, scacchi, monopoli, ecc.);

1.3.2. gli apparecchi o congegni da trattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici e elettronici, distinti in:

a. apparecchi meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (ad es. biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, gioco dei dardi ecc.);

b. apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del T.U.L.P.S. (c.d. New Slots): gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 N. 640 e successive modifiche;

c. apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del T.U.L.P.S. (c.d. Videolotteries): gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modifiche;

d. apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S: gli apparecchi



elettromeccanici attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica;

1.4. Giochi a distanza: i giochi pubblici gestiti da Azienda Autonoma Monopoli di Stato (A.A.M.S.), effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet od altre reti telematiche;

1.5. Esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da intrattenimento, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S.:

- a. bar, caffè ed esercizi assimilabili ;
- b. ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili ;
- c. stabilimenti balneari;
- d. alberghi e strutture ricettive assimilabili;
- e. circoli privati ed enti assimilabili di cui al d.P.R. 4.4.2001 n. 235, che svolgono attività riservate ai soli associati, purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande;
- f. agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 cc. 2 e 4 del D.L. 4.7.2006 n. 223, convertito dalla l. 4.8.2006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici ;
- g. sale destinate al gioco del Bingo, di cui al D. Min. delle Finanze 31.1.2000 n. 29;

1.6. Superficie di somministrazione: la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;

1.7. Area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici: la superficie interna dell'esercizio destinata alla commercializzazione dei prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a magazzini, locali di lavorazione, depositi, uffici e servizi;

1.8. Esercizi commerciali: esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, come disciplinati dal Codice Regionale del commercio approvato con L.R. n. 62 del 23.11.2018;

1.9. Area di vendita degli esercizi commerciali: la superficie dell'esercizio destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché, in linea generale, degli spazi interdetti al pubblico

1.10. Area separata: area, risultante da planimetria depositata presso l' Ufficio comunale competente, specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art.110 comma 6 del T.U.L.P.S., che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;

1.11. Tabella dei giochi proibiti: la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dal Sindaco, o da suo delegato, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da intrattenimento. Nella suddetta tabella è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

1.12. Tariffa del gioco: il costo della singola partita, o quello orario di utilizzo dell'apparecchio, che deve essere costantemente esposta per informarne i giocatori;

1.13. Area aperta al pubblico: area delimitata, a cui ha accesso un pubblico indistinto;

1.14. Centri di scommesse: le strutture dedicate, anche in via non esclusiva, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell'articolo 88 del R.D. 773/1931;

1.15. Nuova installazione: l'entrata in esercizio ovvero il collegamento di nuovi apparecchi idonei per il gioco lecito alle reti telematiche dell'AAMS in data successiva a quella di entrata in vigore del presente regolamento.

Si considera altresì nuova installazione:

a. la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;



b. l'installazione dell'apparecchio in un altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.

1.16. Sostituzione: è ammessa la sostituzione degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del R.D. 773/1931, con le modalità e nei limiti previsti dalle disposizioni statali vigenti, e, in particolare, dall'art. 1, comma 943, della L. 208/2015. E' inoltre ammessa la sostituzione degli apparecchi guasti.

2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applica la specifica normativa vigente, quale di seguito elencata:

2.1. il Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 86, 88 e 110;

2.2. l'articolo 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;

2.3. l'articolo 38 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni;

2.4. l'articolo 22, comma 6 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni;

2.5. il Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003, concernente "individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 TULPS che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi";

2.6. l'articolo 38 del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, e successive modificazioni ed integrazioni;

2.7. il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 18 gennaio 2007, recante "individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici";

2.8. l'articolo 15 del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni;

2.9. la Deliberazione della Giunta regionale Toscana 5 ottobre 2009, n. 860 "Linee di indirizzo sugli interventi di prevenzione, formazione e trattamento del gioco patologico";

2.10. il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 22 gennaio 2010, recante la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco "VLT" di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) TULPS;

2.11. l'articolo 1, commi 64-82, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Stabilità 2011);

2.12. l'articolo 24 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011, n. 111;

2.13. il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 27 luglio 2011, avente ad oggetto la determinazione dei criteri e dei parametri numero quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 TULPS;

2.14. il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 9 settembre 2011, avente ad oggetto nuove disposizioni in materia di istituzione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 82, Legge 220/2010;

2.15. il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito in Legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 8 novembre 2012 n. 189;



2.16. la Legge Regionale Toscana 18 ottobre 2013, n. 57 “Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia”, come modificata con Legge Regionale 23 dicembre 2014, n. 85 e dalla L.R. n. 4 del 23 gennaio 2018 avente ad oggetto “Prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d’azzardo patologico. Modifiche alla L.R. 57/2013”.

2.17. l'articolo 1, comma 643, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015) sulle procedure di regolarizzazione per emersione fiscale dei soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrivano scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere stati collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

2.18. il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 11 marzo 2015, n. 26/R “Regolamento di attuazione della Legge Regionale 18 ottobre 2013, n. 57;

2.19. l'articolo 1, comma 936, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Stabilità 2016), che ha disposto che, in sede di Conferenza unificata, siano definite le caratteristiche dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico ed i criteri per la distribuzione e concentrazione territoriale dei punti vendita, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età;

2.20. ogni provvedimento direttoriale dei Monopoli di Stato in materia di gioco lecito, per quanto applicabile.

Art. 4 – Inizio, variazioni e cessazione dell'attività

1. L'inizio attività e qualsiasi variazione nella gestione di sale giochi o nell'installazione di apparecchi da intrattenimento nei locali di cui all'art. 86 comma 3, lettera c) del T.U.L.P.S., sono subordinati a presentazione di Segnalazione certificata di inizio di attività, di seguito S.C.I.A., utilizzando la modulistica predisposta e reperibile presso il S.U.A.P. associato del Comune di Pontassieve.
2. Chiunque intenda gestire una delle attività di cui sopra deve possedere i requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. e non devono sussistere “cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della L. 31.5.1969 n. 575 “ (antimafia).
3. In caso di subingresso la comunicazione deve essere presentata all'Amministrazione Comunale entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e fino alla presentazione della predetta comunicazione non potrà essere esercitata l'attività. Nel caso di morte del titolare, l'erede può presentare la relativa S.C.I.A. per il sub ingresso, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte. Egli deve possedere i requisiti soggettivi di cui all'art. 5.
4. La cessazione dell'attività è soggetta a comunicazione all' Amministrazione da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell' evento.
5. Per l'installazione e la variazione di apparecchi da intrattenimento negli esercizi di cui all'art. 86 commi 1 e 2 e 88 del T.U.L.P.S. non deve essere presentata la S.C.I.A. suddetta.



Art. 5 - Inefficacia della segnalazione certificata inizio attività

1. Le S.C.I.A. di cui al presente regolamento perdono efficacia qualora:
 - 1.1. Venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese;
 - 1.2. Il titolare o i soggetti di cui all' articolo che precede, perdono i requisiti morali previsti;
 - 1.3. Nei casi previsti al precedente art. 3.

Art. 6 – Sale Giochi e prescrizioni di esercizio

1. Nelle sale giochi deve essere esposta, ben visibile, la tabella dei giochi proibiti e la tariffa di ciascun gioco.
2. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 e 7 lett. a) e c) T.U.L.P.S. devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, i nulla-osta di distribuzione e di messa in esercizio.
3. Gli apparecchi di cui al punto precedente devono rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed ai limiti numerici stabiliti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., dai Decreti Direttoriali Ministero dell'Economia e delle Finanze 27/10/2003 e 18/01/2007 e successive modifiche ed integrazioni, nonché, per quanto riguarda gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) (c.d. Videolotteries), alle disposizioni di cui al Decreto Direttoriale Ministero Economia e Finanze 22/01/2010 e successive modifiche ed integrazioni. Questi possono essere installati solo dopo l'ottenimento di specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 88 TULPS da parte della locale Questura.
4. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 T.U.L.P.S. deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio o all'ingresso delle aree separate dove sono collocati tali apparecchi (in tali aree è vietato l'ingresso e la permanenza dei minori). Il gestore deve prevedere idonea sorveglianza, anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido. I videogiochi di cui all'art. 110 comma 6 devono essere posizionati a vista ed in prossimità del banco di somministrazione con il divieto di creare, a mezzo di pannellature, separazioni interne che impediscono il controllo diretto da parte dell'esercente sugli utenti autorizzati all'utilizzo degli stessi. Gli apparecchi suddetti, inoltre, non possono essere installati in esercizi situati all'interno di luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi o nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto.
5. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi per la raccolta del gioco all'esterno dei locali o delle aree oggetto del presente regolamento.
6. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in



quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo.

7. I gestori dei locali dove sono installati apparecchi da trattenimento con vincita in denaro sono tenuti ad esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici.

Art. 7 – Altri locali autorizzati alla pratica del gioco e prescrizioni di esercizio.

1. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta, in luogo visibile, la tabella dei giochi proibiti e la tariffa di ciascun gioco.
2. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 e 7 lett. a) e c) T.U.L.P.S. devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, i nulla-osta di distribuzione e di messa in esercizio.
3. Gli apparecchi di cui al punto precedente devono rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed ai limiti numerici stabiliti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., dai Decreti Direttoriali Ministero dell'Economia e delle Finanze 27/10/2003 e 18/01/2007 e successive modifiche ed integrazioni, nonché, per quanto riguarda gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) (c.d. Videolotteries), alle disposizioni di cui al Decreto Direttoriale Ministero Economia e Finanze 22/01/2010 e successive modifiche ed integrazioni. Questi possono essere installati solo dopo l'ottenimento di specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 88 TULPS da parte della locale Questura;
4. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 T.U.L.P.S. deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio o all'ingresso delle aree separate dove sono collocati tali apparecchi (in tali aree è vietato l'ingresso e la permanenza dei minori). Il gestore deve prevedere idonea sorveglianza, anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido. I videogiochi di cui all'art. 110 comma 6 devono essere posizionati a vista ed in prossimità del banco di somministrazione con il divieto di creare, a mezzo di pannellature, separazioni interne che impediscono il controllo diretto da parte dell'esercente sugli utenti autorizzati all'utilizzo degli stessi. Gli apparecchi suddetti, inoltre, non possono essere installati in esercizi situati all'interno di luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi o nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto.
5. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi per la raccolta del gioco all'esterno dei locali o delle aree oggetto del presente regolamento.
6. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna o in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che



richiamino il concetto di gioco d'azzardo; né possono pubblicizzare incitamento al gioco o esaltazione della sua pratica.

7. I gestori dei locali dove sono installati apparecchi da trattenimento con vincita in denaro sono tenuti ad esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici.

ART. 8 - Attività di somministrazione e prescrizioni di esercizio

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande autorizzate ai sensi dell'articolo 50 della L.R. n. 62 del 23.11.2018, devono essere esercitate in locali distinti e separati da quelli ove si esercitano le attività di gioco. A tal fine, le sedi delle rispettive attività devono rimanere distinte e differenziate e, assieme ad esse, tutto l'apparato organizzativo ed il personale impiegato, evitando in tal modo fenomeni di commistione e/o cogestione.
2. È consentita l'attività congiunta di somministrazione alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 53 della L.R. n. 62 del 23.11.2018, previa presentazione al SUAP del relativo titolo abilitante necessario, corredato dai seguenti dati e dichiarazioni:
 - 2.1. Dall'insegna di esercizio risulti chiaramente la destinazione principale all'attività di gioco;
 - 2.2. L'eventuale riferimento all'attività di somministrazione non sia autonomo rispetto all'attività di gioco;
 - 2.3. L'accesso all'area di somministrazione avvenga dal medesimo ingresso di accesso al locale presso il quale si svolge l'offerta di gioco;
 - 2.4. L'area di somministrazione non sia accessibile direttamente dalla pubblica via e si trovi collocata immediatamente dopo aver varcato l'ingresso al locale;
 - 2.5. L'attività di somministrazione avvenga esclusivamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa;
 - 2.6. La superficie di somministrazione non sia superiore al 25% della superficie utilizzata per l'attività di gioco.
3. I gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincite in denaro in cui sono presenti giochi con vincite in denaro sono tenuti:
 - 3.1. ad esporre, all'esterno e all'interno dei locali, il materiale informativo di cui all'art. 6, comma 1, L.R. 57/2013;
 - 3.2. ad introdurre, con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, L.R. 57/2013, idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l'accesso dei minori ai giochi, nonché volte ad avvertire automaticamente il giocatore dei rischi derivanti dalla dipendenza da gioco, così come previsto dall'art. 6, comma 2, L.R. 57/2013;
 - 3.3. a partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento di cui all'art. 6 della L.R. n. 57/2013 e ss.mm.ii e di assicurare l'iscrizione del personale ivi operante ai corsi medesimi. Il personale operante nei centri di scommesse e negli spazi per il gioco con vincita in denaro ha l'obbligo di partecipare ai corsi di formazione e di aggiornamento a cui è iscritto.



TITOLO II - Sale Giochi

Art. 9 - Inizio, variazioni e cessazione dell'attività di sala giochi

1. L'apertura, il trasferimento di sede, il subingresso, ogni variazione relativa alla superficie del locale, al numero ed alla tipologia dei giochi installati nonché al titolare o alla società o ai rappresentanti è subordinata a presentazione di Segnalazione certificata di inizio di attività nei modi previsti all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 10 - Svolgimento dell'attività

1. L'ingresso e la permanenza nella sala giochi è vietato ai minori di anni 14 che non siano accompagnati dai genitori o da chi ne esercita le funzioni o ne fa le veci. I limiti di età per l'utilizzo dei giochi sono indicati nella *Tabella Giochi Proibiti*.
2. L'offerta complessiva del gioco tramite congegni da intrattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. che, comunque, devono essere collocati in aree separate.
3. Il titolare può condurre l'esercizio mediante rappresentanti (artt. 8 e 9 T.U.L.P.S.); questi devono essere in possesso degli stessi requisiti soggettivi del titolare di cui all'art. 4, comma 2, del presente regolamento.

Art. 11 - Zone vietate

1. È vietata l'apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito all'interno dei centri e degli spazi medesimi:
 - 1.1. Ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da:
 - a. istituti scolastici di qualsiasi grado, ivi comprese le scuole dell'infanzia, nonché i nidi d'infanzia, pubblici e privati, di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32;
 - b. luoghi di culto;
 - c. centri socio-ricreativi e sportivi;
 - d. strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale;
 - e. istituti di credito e sportelli bancomat;
 - f. esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usato.
 - 1.2. La predetta distanza è calcolata tenendo conto del percorso pedonale più breve compreso tra l'accesso principale su pubblica via dei centri di scommesse e di spazi per



il gioco con vincita in denaro e gli accessi di ciascun edificio di cui al presente articolo. Ai fini dell'operatività del presente comma, i centri socio-ricreativi e sportivi privati si considerano luoghi sensibili da cui calcolare la distanza se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a. risultano facilmente riconoscibili come tali, visibili dalla pubblica via o comunque adeguatamente segnalati al pubblico da insegne o altra pubblicità;

b. sono sedi operative e non solo amministrative o legali;

1.3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della L.R. 57/2013, come modificato dall'articolo 4, comma 2, della L.R. 85/2014, sono individuati i seguenti altri luoghi sensibili, assimilabili a quelli indicati all'art. 4 comma 1 della L.R. 57/2013, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della L.R. 85/2016, nei quali non è ammessa l'apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro e dai quali tali centri e spazi devono distanziarsi di almeno 500 metri:

a. oratori, discoteche, biblioteche, musei, giardini e parchi pubblici: in quanto luoghi di costante aggregazione e di sosta prolungata, per lo studio e il tempo libero, dei giovani in età media compresa tra i 15 e i 29 anni;

b. ospedali, ambulatori medici, centri di primo soccorso, centri di recupero psichico e motorio, case di cura, strutture ricettive per categorie protette.

1.4. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della L.R. 57/2013, come modificato dall'articolo 4, comma 2, della L.R. 85/2014, sono individuati i seguenti ulteriori luoghi sensibili, nei quali non è ammessa l'apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro, ritenuti gli stessi meritevoli di tutela per il costante afflusso di persone di ogni età:

a. stazioni e fermate ferroviarie;

b. terminal di autobus di linee urbane ed extraurbane;

c. agenzie di prestiti e di pegno.

2. Per esigenze di decoro urbano e tutela del patrimonio storico-monumentale, nel centro storico non è consentito l'insediamento di nuovi spazi per il gioco con vincita in denaro e di nuovi centri di scommesse.

3. Al fine di contenere l'offerta complessiva di gioco pubblico nel territorio comunale, e volendo l'Amministrazione incentivare la promozione di modalità alternative di pubblico intrattenimento, l'installazione di apparecchi per il gioco non è consentita:

a. nei locali di proprietà del Comune e delle società partecipate;

b. negli esercizi situati su area pubblica rilasciata in temporanea concessione, compresi i chioschi, i dehor, seppur debitamente autorizzati.

4. Il rispetto delle distanze dai luoghi sensibili di cui al presente articolo è richiesto, oltre che per l'apertura di nuovi centri di scommesse e di nuovi spazi per il gioco con vincita in denaro, anche per il trasferimento di sede di tali strutture, nonché per ogni nuova installazione, così come definita agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento.

5. E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'esercizio di spazi per il gioco con vincita in denaro o centri di scommesse non rientrante in quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5 della L.R. 57/2013 e successive modificazioni.



Art. 12 - Caratteristiche dei locali

1. I locali che si intendono destinare a sala giochi devono:
 - a. non essere ubicati in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
 - b. non essere ubicati in edifici che ospitano civili abitazioni o loro pertinenze;
 - c. essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa igienico-sanitaria nonché dal vigente Regolamento edilizio per quanto riguarda gli edifici ad uso commerciale, con particolare riferimento all' agibilità edilizia ed al rispetto della normativa sulle barriere architettoniche;
 - d. essere dotati di idonei servizi igienici con antibagno, separati per uomini e donne, di cui uno attrezzato per persone con disabilità;
 - e. garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza, compresa quella sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, e prevenzione incendi;
 - f. garantire il rispetto del Regolamento sull' inquinamento acustico mediante presentazione di valutazione previsionale di impatto acustico che sarà sottoposta alla valutazione della Direzione Ambiente;
 - g. ai soli fini della dotazione di parcheggi, alle sale giochi con superficie complessiva dell'area di vendita superiore ai 300 mq., dovrà essere prevista la dotazione minima prevista dagli strumenti urbanistici in vigore e dalla Legge Regionale sul Commercio;
 - h. garantire l' assenza di comunicazione con un pubblico esercizio, con un circolo o con qualsiasi altro esercizio commerciale
 - i. essere posti esclusivamente al piano terra con accesso diretto dalla pubblica via, eccezion fatta per le medie e grandi strutture di vendita esercitate in forma di centro commerciale ai sensi della Legge Regionale Toscana 62/2018;
 - l. avere superficie utile minima di mq 50, computata escludendo l'area destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi e altre aree non aperte al pubblico.
2. Ai soli spazi per il gioco con vincita in denaro è richiesto, in aggiunta ai precedenti, il possesso dei requisiti di sorvegliabilità dei locali, ai sensi dell'articolo 153 del regolamento di esecuzione del TULPS.

Art. 13 - Orari

L'orario delle attività di gioco (sale giochi) è disciplinato dal Sindaco con apposita ordinanza.

TITOLO III - Apparecchi da intrattenimento

Art. 14 - Installazione di apparecchi negli esercizi di cui agli artt. 86 commi 1 e 2 e 88 del T.U.L.P.S.



1. Negli esercizi pubblici già in possesso di “licenze” di cui agli artt. 86 commi 1 e 2 ed 88 del T.U.L.P.S., così come definiti nel precedente art. 3, è possibile installare apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110 c. 6 e 7 lett. a) e c), a condizione che:

a. siano rispettati i limiti numerici di cui ai Decreti Direttoriali Ministero Economia e Finanze 27/10/2003 e 18/01/2007 e loro successive modifiche ed integrazioni e sia osservato quanto disposto dai suddetti decreti nonché dal presente Regolamento e dalla normativa in materia di giochi leciti.

Art. 15 - Installazione di apparecchi nei locali di cui all’art. 86 comma 3 lettera c) del T.U.L.P.S. e variazioni

1. I congegni da intrattenimento di cui all’art. 110 c. 6 e 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S. possono essere installati all’interno dei locali disciplinati nel presente regolamento a condizione che:

a. venga presentata S.C.I.A. con le modalità indicate all’art. 4;

b. l’installazione avvenga nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti numerici stabiliti dal Decreto Direttoriale 27/10/2003 art. 2 comma 1, fino all’emanazione da parte del Ministero delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato delle prescrizioni sul contingentamento di tali apparecchi negli esercizi in questione;

c. Il subingresso e ogni variazione relativa alla superficie del locale, al numero ed alla tipologia dei giochi installati nonché al titolare o alla società è subordinata a presentazione di Segnalazione certificata di inizio di attività nei modi previsti all’art. 4

TITOLO IV – Benefici e sovvenzioni

ART. 16 - Benefici e sovvenzioni (patrocini, agevolazioni, contributi).

1. La Giunta Municipale è demandata, con proprio atto, dall’entrata in vigore del presente regolamento, ad individuare eventuali soggetti destinatari o meno di benefici e sovvenzioni in relazione alle attività dagli stessi gestite, con o senza la presenza di apparecchiature da gioco con vincita in denaro di cui all’art. 11, comma 1, del presente regolamento.

2. Non sono ammessi a benefici e sovvenzioni i gestori delle sale giochi di cui all’art. 11, comma 1, del presente regolamento.

ART. 17 - Sovvenzioni Comunali e Percorso Terapeutico di Sostegno e Cura .

1. In caso di richiesta di sovvenzioni economiche - per se stesso o per la propria famiglia - rivolte al Comune da un cittadino residente le cui finanze sono state gravemente dissesate dal gioco patologico, l’Amministrazione si riserva di concedere i contributi o gli sgravi subordinatamente all’accettazione da parte del soggetto richiedente di un percorso



terapeutico di sostegno e cura da effettuarsi presso il competente Ser.D., il quale certificherà l'effettiva presa in carico del soggetto ludopatico. Il trattamento dei relativi dati sensibili, ai fini della tutela della riservatezza, è effettuato dal servizio comunale competente all'erogazione della sovvenzione.

2. La disposizione di cui al punto precedente non è applicabile se il soggetto ludopatico che ha gravemente dissestato le proprie finanze a causa del gioco patologico esercita la propria potestà genitoriale o la legale tutela su uno o più figli o affidati di minore età, stante l'obbligo per l'Amministrazione Comunale di provvedere comunque al soddisfacimento dei bisogni primari dei soggetti minorenni.

ART. 18 - Logo

1. I pubblici esercizi e i circoli privati che ne fanno richiesta possono esporre all'ingresso dei loro locali un logo che segnali che all'interno degli stessi non sono installati apparecchi per il gioco lecito e/o non vi si esercitano scommesse. Il logo identificativo, valido per tutto il territorio della Toscana, sarà quello approvato dalla Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.G.R. 26/R/2015. In attesa del logo identificativo regionale il Comune si può dotarsi di un proprio logo.

TITOLO V – Sanzioni – Norme transitorie e finali

Art. 19 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento, non disciplinate dal T.U.L.P.S. o da altre disposizioni normative specifiche, sia regionali che nazionali, sono sanzionate con il pagamento di una somma da € 75 a € 450, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L. 24.11.1981, n. 689 ed ai sensi dell'art. 11 della L.R. 28.12.2000, n. 81.

2. Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 14, comma 1 bis della L.R. 57/2013, introdotto dall'art. 11 della L.R. 4/2018, in caso di inosservanza degli adempimenti relativi agli obblighi di formazione a carico dei gestori e del personale operante nei centri scommesse e spazi per il gioco con vincita in denaro, di cui all'art. 6 comma 3 bis e 3 ter della medesima legge, il Comune emetterà diffida nei confronti del gestore e del personale interessato a partecipare alla prima offerta formativa disponibile successiva all'accertamento della violazione. L'inosservanza della diffida comporta la chiusura temporanea dell'attività o l'apposizione di sigilli agli apparecchi per il gioco lecito fino all'assolvimento dell'obbligo formativo.

Art. 20 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione consiliare e la pubblicazione per quindici giorni sull'Albo Pretorio del Comune in forma elettronica, in conformità a quanto previsto dall'articolo 32, comma 5, della Legge 69/2009 e successive



modificazioni ed integrazioni.

2. Il presente regolamento potrà essere oggetto di revisione a seguito:

2.1. dell'intesa prevista dall'articolo 1, comma 936, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Stabilità 2016) tra Governo, Regioni ed Enti locali sulle caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico, una volta che essa sarà raggiunta in sede di Conferenza Unificata e poi recepita con decreto del Ministero Economia e Finanze ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 281/97;

2.2. delle eventuali ulteriori modifiche apportate alla L.R. 57/2013, già modificata dalla L.R. 4/2018.

3. E' abrogato il Regolamento per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da gioco approvato con Deliberazione del consiglio comunale n. 91 del 12.12.2017

4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alla normativa statale ed in particolare al T.U.L.P.S.